

Tribunale di Trani

N. (Omissis)/2020 R.G.A.C.

Il Giudice Istruttore

sciolta la riserva di cui all'ordinanza del 26 marzo 2021, celebrata in pari data nelle forme della trattazione, giusta decreto del G.I. del 22 febbraio 2021;

rilevato che la ricorrente BANCA ha avanzato una domanda tendente a : *“accertare e dichiarare la non applicabilità, al caso di specie, della sentenza della Corte di Giustizia, resa in data 11 settembre 2019 nella causa C-383/2018 e, per l'effetto :*

-accertare e dichiarare la validità ed efficacia della clausola contrattuale ... che disciplina l'estinzione anticipata del rapporto oggetto di lite;

- accertare e dichiarare la correttezza della quantificazione effettuata dalla Banca (nel rispetto di quanto contrattualmente pattuito e normativamente previsto), in data 7 dicembre 2017 dell'“importo dovuto a saldo” di cui al conteggio estinzione anticipata prodotto;

- accertare e dichiarare che nessuna altra somma, rispetto a quanto rimborsato al CLIENTE, dovrà essere a quest'ultimo restituita, a qualsivoglia titolo inerente il rapporto de quo, da “BANCA”;

- accertare e dichiarare l'inesistenza di alcun diritto di credito dell'odierno resistente nei confronti della concludente per effetto dell'estinzione anticipata del finanziamento;

- con compensazione delle spese di giudizio;”

rilevato, infatti, che, in data 31 dicembre 2017 il resistente CLIENTE aveva estinto anticipatamente (su sua richiesta) il contratto di finanziamento, contro cessione di quote dello stipendio, n. omissis, stipulato in data 17 giugno 2015, ricevendosi il rimborso della somma di €. 5.375,35, a titolo di quota interessi non maturati al TAN contrattuale, della somma di €. 74,55 a titolo di commissioni (gestioni e bancarie) non maturate, nonché della somma di €. 1.088,00 a titolo di costi di intermediazione dovuti all'agente in attività finanziaria;

considerato che la parte mutuataria CLIENTE, ritenuta non corretta la quantificazione operata dalla banca, aveva proposto un reclamo amministrativo, chiedendo il rimborso di ulteriori oneri non maturati in occasione dell'avvenuta estinzione anticipata del contratto in oggetto, oneri che aveva quantificato in €. 3.782,00; e ciò sulla scorta di quanto sancito dalla Corte di Giustizia in data 11 settembre 2019 nella causa C-383/2018;

rilevato, quindi, che la banca ricorrente ha agito in giudizio al fine di contrastare il detto reclamo ed ottenere una pronuncia che accerti e dichiari la correttezza del proprio operato, stante la non applicabilità al caso di specie della citata sentenza della Corte di Giustizia in data 11 settembre 2019 nella causa C-383/2018;

rilevato che, fissata l'udienza per la comparizione delle parti, il resistente non si è costituito in giudizio, nonostante la regolarità della notificazione dell'atto introduttivo nei suoi confronti; ritenuto che, in conformità a recentissima giurisprudenza di merito, *“la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 11 settembre 2019 (c.d. “Lexitor”) non è pertinente all'ordinamento italiano. Tale decisione emessa all'esito a un giudizio pregiudiziale sull'interpretazione di una disposizione normativa polacca, si è limitato a “osservare che al cliente, in caso di estinzione*

anticipata, spetta il rimborso delle spese collegate al finanziamento che siano non solo ricorrenti, ma altresì quelle fisse per evitare che il soggetto finanziatore possa riversare sulle spese fisse anche eventuali costi ricorrenti così da non recargli un ingiusto profitto". La decisione in esame, tuttavia, non può adattarsi all'ordinamento italiano, perché quest'ultimo, rispetto a quello polacco, è certamente già più favorevole per il cliente, annoverando una puntuale disciplina dei diritti restitutori, in caso di estinzione anticipata del finanziamento. Infatti, come testualmente riportato nell'ordinanza annotata, l'art. 125sexies TUB (di trasposizione della normativa dell'Unione) statuisce che: *"1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto. 2. In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito. L'indennizzo non può superare l'1 per cento dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero lo 0,5 per cento del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto. 3. L'indennizzo di cui al comma 2 non è dovuto: a) se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito; b) se il rimborso anticipato riguarda un contratto di apertura di credito; c) se il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel contratto; d) se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro".*

Non c'è alcun riferimento ai costi "iniziali" del credito e, in effetti, sarebbe irragionevole il rimborso di una quota delle spese di istruttoria, strettamente inerenti a un'attività che l'Istituto di credito svolge in una fase prodromica alla stessa erogazione della somma finanziata e che, in quanto tale, anche laddove l'importo erogato fosse anticipatamente estinto, non potrebbe essere rimborsata *pro quota* essendosi svolta tutta già prima dell'erogazione del credito. Ne deriva che gli unici costi suscettibili di essere oggetto di una domanda di ripetizione, come espressamente previsto dal succitato art. 125sexies TUB, sono quelli che non si dovranno più sostenere, avendo rimborsato anticipatamente il debito. Nel caso di specie, consegue l'integrale rigetto della domanda, stante la sua infondatezza (Tribunale Cassino 2 febbraio 2021; nello stesso senso Tribunale di Mantova, 30 giugno 2020; Tribunale di Vicenza, 13 novembre 2020, n. 1907);

ritenuto, in conclusione, che la domanda della ricorrente vada accolta, con compensazione integrale delle spese di giudizio, stante la non contestazione del resistente e l'esplicita richiesta in tal senso da parte della ricorrente;

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando sul ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 16 aprile 2020 nell'interesse di BANCA, così provvede:

1. accerta e dichiara la non applicabilità, al caso di specie, della sentenza della Corte di Giustizia, resa in data 11 settembre 2019 nella causa C-383/2018 e, per l'effetto:

a. accerta e dichiara la validità ed efficacia della clausola contrattuale che disciplina l'estinzione anticipata del rapporto oggetto di lite e la correttezza della quantificazione effettuata dalla Banca (nel rispetto di quanto contrattualmente pattuito e normativamente previsto), dell'"importo dovuto a saldo" di cui al conteggio estinzione anticipata in atti;

b. accerta e dichiara che nessun'altra somma, rispetto a quanto già rimborsato al cliente, dovrà essere a quest'ultimo restituita, a qualsivoglia titolo inerente al rapporto de quo, dalla ricorrente e l'inesistenza di alcun diritto di credito dell'odierno resistente nei confronti della qui concludente per effetto dell'estinzione anticipata del finanziamento.

2. Dichiara l'integrale compensazione delle spese di lite.

Così deciso in Trani, il 30 aprile 2021.

Il Giudice
Alberto Binetti

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS